

## DICHIARAZIONE PUBBLICA DI AMNESTY INTERNATIONAL

# ITALIA: IL CASO MARE JONIO/MAERSK ETIENNE

Sei difensori dei diritti umani sono accusati di favoreggiamento aggravato della migrazione irregolare innanzi al tribunale penale italiano di Ragusa.<sup>1</sup> Le imputazioni riguardano lo sbarco in Italia nel 2020 di 27 persone soccorse in mare dalla petroliera *Maersk Etienne* battente bandiera danese. L'incapacità da parte di tutti i paesi implicati nel caso di garantire il tempestivo sbarco in un luogo sicuro delle 27 persone (tra cui una donna incinta e almeno una persona minorenni), le ha costrette a trascorrere quasi sei settimane in mare in condizioni difficili, sul ponte del mercantile, fino al loro trasferimento, infine, a bordo della nave *Mare Jonio* della ONG Mediterranea Saving Humans e allo sbarco in Sicilia.

Amnesty International all'epoca aveva monitorato gli sviluppi dell'episodio al momento e aveva intervistato persone chiave coinvolte negli eventi mentre avvenivano.<sup>2</sup> Avendo ampiamente documentato l'uso strumentale di procedimenti penali e amministrativi contro persone fisiche e ONG che provvedono all'assistenza di primo soccorso a favore di rifugiati e migranti, l'organizzazione considera il perseguimento dell'equipaggio della *Mare Jonio* e dei rappresentanti e dipendenti della società armatrice Idra Social Shipping (che gestiva la *Mare Jonio*) l'ennesimo caso di "criminalizzazione della solidarietà". L'Italia continua a contravvenire ai suoi obblighi di garantire alle persone che difendono i diritti umani la libertà di operare in un contesto sicuro e favorevole<sup>3</sup> e di procurare ai comandanti che soccorrono le persone in mare l'assistenza allo sbarco delle persone soccorse nei tempi più brevi possibili in un porto sicuro.<sup>4</sup> Il costante uso strumentale di norme penali e amministrative per ostacolare le attività delle ONG è illegittimo e deve cessare.<sup>5</sup>

Amnesty International esprime la sua solidarietà ai difensori dei diritti umani al banco degli imputati ed esorta l'Italia a interrompere ogni azione di intralcio alle attività umanitarie e la criminalizzazione di persone fisiche e organizzazioni che provvedono all'assistenza di primo soccorso a rifugiati e migranti nel Mediterraneo centrale.

## SOCCORSO, SBARCO E STRASCICHI

Il 4 agosto 2020, la petroliera *Maersk Etienne* battente bandiera danese ha soccorso 27 persone, tra cui una donna incinta e almeno una persona minorenni, da un barchino di legno che affondava, su richiesta delle autorità maltesi.<sup>6</sup> Il gruppo era fuggito dalla Libia due giorni prima. Dopo il salvataggio, per quasi sei settimane Malta ha negato alla petroliera il permesso di far sbarcare i naufraghi.<sup>7</sup> Nessun paese coinvolto, compresa la Danimarca, ha proposto alcuna soluzione

<sup>1</sup> L'atto di accusa e altri documenti processuali sono agli atti presso Amnesty International. Radio Radicale ha registrato le udienze del processo del 21 ottobre 2025 e del 13 gennaio 2026, disponibili su: Processo Pietro Marrone ed altri (caso nave "Mare Jonio" dell'Ong Mediterranea Saving Humans) | Radio Radicale

<sup>2</sup> Amnesty International ha depositato agli atti gli appunti delle interviste telefoniche raccolte a settembre 2020

<sup>3</sup> Dichiarazione sui difensori dei diritti umani | OHCHR

<sup>4</sup> L'Italia ha ratificato la Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, la Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982

<sup>5</sup> Italy: A slippery slope for human rights: The Luventa case (Italia, una brutta china per i diritti umani: il caso Luventa) - Amnesty International; Italy: Withdraw measures that hinder the work of search and rescue NGOs and increase the risk of drownings (Italia: abolire le misure che ostacolano il lavoro delle ONG di ricerca e soccorso e aumentano il rischio di annegamenti) - Amnesty International; si veda anche il capitolo sull'Italia in The State of the World's Human Rights: April 2026 (Lo stato dei diritti umani nel mondo: aprile 2026) - Amnesty International e in The State of the World's Human Rights: April 2025 (Lo stato dei diritti umani nel mondo: aprile 2025) - Amnesty International

<sup>6</sup> I dettagli del salvataggio e della situazione a bordo sono stati confermati ad Amnesty International dal Direttore di macchina di Maersk Tankers, Tommy Thomassen, il 6 settembre 2020

<sup>7</sup> Al tempo dell'episodio, Amnesty International aveva appena pubblicato un rapporto in cui si documentava l'incapacità di Malta di garantire il soccorso tempestivo e lo sbarco di rifugiati e migranti in mare, Malta: Illegal tactics mar another year

per il loro sbarco in un porto sicuro. Mentre le giornate trascorrevano senza che balenasse alcuna soluzione, le condizioni a bordo della *Maersk Etienne* diventavano sempre più difficili.<sup>8</sup> Come registrato all'epoca dal capitano "Il nostro equipaggio continua a fornire tutto il sostegno e l'assistenza che può a questo gruppo in condizioni di fragilità, ma non possiedono le risorse atte a offrire cure umanitarie e mediche prolungate. Una petroliera non è progettata né attrezzata per accogliere persone in più; di conseguenza ci troviamo in una situazione in cui le nostre scorte si stanno rapidamente esaurendo".<sup>9</sup> La situazione a bordo è peggiorata ulteriormente il 6 settembre 2020, quando tre persone salvate, in preda alla disperazione, si sono gettate in mare. Sono state recuperate dall'equipaggio del mercantile, che ha continuato a chiedere una soluzione per i rifugiati e i migranti e per i membri dell'equipaggio sempre più esausti.<sup>10</sup>

Il 7 settembre 2020, la Camera internazionale della marina mercantile, l'Agenzia ONU per i rifugiati e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni hanno pubblicato un appello congiunto per lo sbarco immediato delle 27 persone soccorse, affermando come il rifiuto dei governi ad accordare il permesso di sbarcare rappresentasse una violazione degli obblighi internazionali.<sup>11</sup>

A fronte dell'incapacità degli Stati volta a garantire lo sbarco in un porto sicuro per le 27 persone, Maersk Tankers, società proprietaria della *Maersk Etienne*, si è rivolta alla comunità internazionale, alle ONG e ai gruppi che si occupano di diritti umani. L'11 settembre 2020, Maersk Tankers ha chiesto aiuto alla ONG Mediterranea, concordando che il team medico a bordo della nave della ONG *Mare Jonio* avrebbe eseguito una valutazione sanitaria delle persone soccorse. Il team medico della ONG ha concluso che le condizioni di salute delle 27 persone imponevano cure immediate in strutture mediche idonee, determinando il trasferimento a bordo della *Mare Jonio*, la quale il 12 settembre 2020 li ha sbarcati a Pozzallo, in Sicilia.<sup>12</sup>

A ottobre, Maersk Tankers, insieme all'Associazione degli armatori danese "Danish Shipping", ha incontrato il personale di Mediterranea Saving Humans per ringraziarlo del sostegno prestato nella risoluzione della situazione umanitaria a bordo della *Maersk Etienne*.

Per ringraziarla del contributo alla risoluzione della situazione umanitaria a bordo della *Maersk Etienne*, Maersk Tankers ha donato la somma di 125.000 euro alla società armatrice Ibra Social Shipping, che gestiva la *Mare Jonio*.<sup>13</sup> Come si evince nella sua dichiarazione ufficiale, Maersk Tankers afferma decisamente che "in nessun momento prima o durante l'operazione si è parlato o è stato concordato alcun compenso finanziario".<sup>14</sup>

## **LA CRIMINALIZZAZIONE DEI DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI CHE PRESTANO ASSISTENZA DI PRIMO SOCCORSO A RIFUGIATI E MIGRANTI IN MARE**

Agli accusati in questo caso (tre componenti dell'equipaggio della *Mare Jonio* e tre rappresentanti e dipendenti di Ibra Social Shipping) viene imputato il favoreggiamento illegale dell'ingresso nel territorio italiano di 27 persone, con l'aggravante della condotta commessa in forma associata e allo scopo di trarne profitto. Rischiano almeno la reclusione da sei a sedici anni e una multa di 15.000 euro per ogni persona introdotta illegalmente.<sup>15</sup>

---

of suffering in central Mediterranean (Malta: tattiche illegali compromettono un altro anno di sofferenze nel Mediterraneo centrale) – Ufficio Istituzioni europee

<sup>8</sup> Amnesty International detiene agli atti gli appunti delle interviste telefoniche raccolte a settembre 2020

<sup>9</sup> Safe disembarkation of the 27 rescued persons from Maersk Etienne (Sbarco in sicurezza delle 27 persone soccorse da Maersk Etienne) — Maersk Tankers

<sup>10</sup> Safe disembarkation of the 27 rescued persons from Maersk Etienne (Sbarco in sicurezza delle 27 persone soccorse da Maersk Etienne) — Maersk Tankers

<sup>11</sup> ICS, UNHCR and IOM call on States to end humanitarian crisis onboard ship in the Mediterranean (ICS, UNHCR e IOM esortano gli Stati a porre fine alla crisi umanitaria a bordo della nave nel Mediterraneo) | UNHCR

<sup>12</sup> Safe disembarkation of the 27 rescued persons from Maersk Etienne (Sbarco in sicurezza delle 27 persone soccorse dalla Maersk Etienne) — Maersk Tankers

<sup>13</sup> L'armatore della Mare Jonio: "Il bonifico della Maersk è una donazione, i pm di Ragusa si sbagliano" - la Repubblica

<sup>14</sup> Dichiarazione della società Maersk Etienne — Maersk Tankers, 2 marzo 2021

<sup>15</sup> Articoli 81 e 110 del Codice penale italiano e articoli 12.3.d), 12.3bis e 12.3ter.b) del Testo unico sull'immigrazione, DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 - Normattiva; articolo 25 duodecies della legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Da molti anni Amnesty International documenta in vari Stati membri dell'UE l'uso strumentale di accuse di favoreggiamento della migrazione irregolare, finalizzato a ostacolare le attività umanitarie delle ONG di soccorso.<sup>16</sup> È stato incoraggiante vedere ripetutamente i tribunali assolvere gli accusati o archiviare questi casi senza fondamento, ma le indagini penali e le cause in giudizio producono effetti. I difensori dei diritti umani coinvolti in procedimenti penali hanno dovuto vivere nell'incertezza e sostenere conseguenze finanziarie e altre ripercussioni a livello personale. I procedimenti penali hanno anche danneggiato gravemente la reputazione delle ONG coinvolte, indipendentemente dall'esito.<sup>17</sup> Secondo una Raccomandazione del 2024 del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa: "Anche se è raro che i procedimenti penali per traffico di migranti o favoreggiamento della migrazione irregolare abbiano prodotto condanne, determinano l'effetto pratico di sperperare energia, tempo, risorse finanziarie e disponibilità dei difensori dei diritti umani, costringendoli a destinare un notevole impegno alla loro causa e, di conseguenza, impedendo loro di continuare a dedicare tutto il loro impegno al lavoro a favore dei diritti umani. I procedimenti penali riguardanti il traffico di migranti o il favoreggiamento sono così diventati una delle forme più palesi e visibili di vessazione contro i difensori dei diritti umani che aiutano rifugiati, richiedenti asilo e migranti in Europa".<sup>18</sup>

In risposta alle sempre più ampie prove di uso strumentale di accuse di favoreggiamento della migrazione irregolare, a settembre 2020 la Commissione europea ha emanato indicazioni per interpretare a livello nazionale le norme UE sul favoreggiamento degli ingressi non autorizzati, chiarendo che la "assistenza umanitaria prevista dalla legge non può e non deve essere criminalizzata" e che "la criminalizzazione delle ONG o di qualsiasi altro attore non statale che svolga operazioni di ricerca e salvataggio in mare, pur conformandosi al quadro giuridico pertinente, configura una violazione del diritto internazionale e, pertanto, non è consentita dalla normativa dell'UE".<sup>19</sup> A novembre 2023, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di riesame del quadro giuridico per il contrasto del traffico di migranti, in cui il reato mal formulato di "favoreggiamento di ingresso, transito e residenza non autorizzati" ha contribuito notevolmente alla criminalizzazione dei difensori dei diritti umani nelle varie parti d'Europa. La proposta è in fase di discussione al Parlamento europeo. Amnesty International si sta battendo per un'approfondita revisione del quadro giuridico contro il traffico di migranti (il cosiddetto pacchetto dei favoreggiatori), chiedendo anche la più ampia definizione di una clausola di esenzione umanitaria e la garanzia che solo un vantaggio finanziario o materiale che sia "ingiusto" possa essere perseguito legalmente, per evitare di criminalizzare la prestazione in buona fede di servizi e assistenza umanitaria.<sup>20</sup>

La criminalizzazione dei difensori dei diritti umani che forniscono assistenza di primo soccorso potrebbe configurare a carico di uno Stato la violazione degli obblighi previsti dalla legge del mare e dal diritto internazionale in materia di diritti umani e rifugiati. L'azione legale nel caso *Mare Jonio/Maersk Etienne* ignora gli obblighi degli Stati e dei comandanti delle navi di proteggere la vita in mare e di far accedere alla protezione internazionale le persone che potrebbero averne la necessità. L'obbligo dei comandanti delle navi di prestare assistenza a chi si trova in difficoltà in mare, a prescindere dalla nazionalità, dallo status o dalle circostanze in cui viene avvistato è un fatto comunemente accettato e rappresenta una tradizione marittima di antica data. Ne dipende l'integrità del sistema di ricerca e soccorso in mare. Tale obbligo è accettato come diritto internazionale consuetudinario ed è stato codificato nel diritto internazionale del mare.<sup>21</sup> La legge

---

<sup>16</sup> Europe: Punishing compassion: Solidarity on trial in Fortress Europe (Europa: punire la compassione: la solidarietà a processo nella Fortezza Europa) - Amnesty International; Italy: A slippery slope for human rights: The Luventa case (Italia, una brutta china per i diritti umani: il caso Luventa) - Amnesty International;

<sup>17</sup> Greece: Seán Binder acquitted of all charges (Grecia: Seán Binder assolto da ogni accusa); - Amnesty International; Italy: Imminent court decision on Luventa crew in final preliminary hearing (Italia: imminente decisione del tribunale sull'equipaggio Luventa nell'udienza preliminare finale) - Amnesty International

<sup>18</sup> Protecting the Defenders: Ending repression of difensori dei diritti umani assisting refugees, asylum seekers and migrants in Europe (Proteggere i difensori: porre fine alla repressione dei difensori dei diritti umani che assistono rifugiati, richiedenti asilo e migranti in Europa), pag. 15

<sup>19</sup> "Orientamenti della Commissione sull'attuazione delle norme dell'UE concernenti la definizione e la prevenzione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali" disponibile alla pagina EUR-Lex - C:2020:323

<sup>20</sup> Amnesty International's Considerations on the Facilitators Package (Considerazioni di Amnesty International sul pacchetto dei favoreggiatori)

<sup>21</sup> Articolo 98(1) della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS) e Regolamento V/33.1 del 1974 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS); su tali obblighi, si veda Amnesty International, *Lives Adrift: Refugees and migrants in peril in the central Mediterranean* (Vite alla deriva: rifugiati e migranti in pericolo nel Mediterraneo centrale), 30 settembre 2014, Indice: EUR 05/006/2014, <https://www.amnesty.org/en/documents/EUR05/006/2014/en/>, pag. 28; si veda anche: UNHCR, *Rescue at sea, a guide to principles and practice as applied to rifugiati e migranti*, (Soccorso in mare: una guida ai principi e alle prassi per

del mare prescrive inoltre che gli Stati coordinino e assicurino la presenza di procedure di ricerca e soccorso e che operino in modo da garantire che le persone salvate in mare siano condotte in un porto sicuro.<sup>22</sup> I tentativi degli Stati di impedire e ostacolare il soccorso a rifugiati e migranti sulla base dello status di immigrazione violano anche il divieto di discriminazione sancito in molti trattati sui diritti umani.<sup>23</sup> Si aggiunga che, dato che un'operazione di salvataggio non si conclude fino allo sbarco in un porto sicuro, non si devono perseguire le azioni volte a impedire lo sbarco di rifugiati e migranti in un luogo in cui sarebbero a rischio di violazione dei diritti umani (come la Libia); esse devono invece essere considerate legittime. Al riguardo, anche se Malta e la Danimarca erano i principali Stati tenuti a individuare una soluzione per lo sbarco di persone soccorse in base ai loro obblighi discendenti dal diritto internazionale, anche l'Italia era vincolata all'obbligo di "coordinare e cooperare per garantire che i comandanti delle navi che prestano assistenza imbarcando persone in difficoltà in mare siano liberati dai loro doveri", oltre a garantire che le persone soccorse siano sbarcate in un "porto sicuro"<sup>24</sup>, definito come "luogo in cui le operazioni di salvataggio si considerano concluse". È anche un luogo in cui non vi sono più minacce alla sicurezza della vita dei superstiti e dove è possibile provvedere alle loro esigenze umane fondamentali, come cibo, rifugio e necessità mediche. Inoltre, è il luogo da cui è possibile organizzare il trasferimento verso la destinazione successiva o finale dei superstiti".<sup>25</sup> La Corte di cassazione italiana ha sottolineato tale obbligo pronunciandosi sulla nave di un'altra ONG, la *Sea Watch 3*, nel 2020; ha affermato che un salvataggio in mare comprende l'obbligo di sbarcare le persone soccorse in un porto sicuro, in riferimento alla condotta della comandante della nave che, in quel caso, senza l'autorizzazione delle autorità italiane e in violazione di un divieto di entrare nelle acque territoriali, aveva comunque fatto ingresso nel porto di Lampedusa per sbarcare le persone che aveva soccorso.<sup>26</sup>

Inoltre, la criminalizzazione dei difensori dei diritti umani che prestano assistenza di primo soccorso potrebbe configurare a carico di uno Stato la violazione dei suoi obblighi di tutelare il diritto alla vita, codificato in vari atti internazionali, in particolare all'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l'articolo 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Nel suo rapporto sulla criminalizzazione e l'attacco mirato contro i servizi di primo soccorso e protezione a favore delle persone in stato di necessità, la Relatrice speciale sulle esecuzioni extragiudiziarie, sommarie e arbitrarie ha espresso alcune osservazioni cruciali in merito, sottolineando come gli atti che vietano o comunque impediscono servizi umanitari violino l'obbligo dello Stato di rispettare il diritto alla vita e come ogni decesso collegabile a tale divieto costituirebbe un'arbitraria privazione della vita. La Relatrice speciale ha anche sottolineato che sia nel contesto di un conflitto armato che al di fuori di esso, le leggi e le politiche che cercano di impedire di prestare servizi per salvare e sostenere la vita delle popolazioni a causa della loro origine etnica, religione o status di immigrazione costituiscono una violazione dell'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; ha ribadito che "lo Stato non può esimersi dall'adempiere al suo obbligo di rispettare e tutelare il diritto alla vita, né di inasprire e aggravare tale inadempienza impedendo ad altri di intraprendere attività mirate a onorare tale obbligo fondamentale, in particolare se le azioni o inazioni dello Stato siano determinate da motivazioni discriminatorie o derivino da discriminazione".<sup>27</sup> Le osservazioni della Relatrice speciale sono particolarmente rilevanti nel caso della criminalizzazione a carico di ONG di salvataggio e di difensori dei diritti umani che contribuiscono al salvataggio di persone in difficoltà in mare.

Inoltre, l'articolo 31 della Convenzione sui rifugiati vieta la penalizzazione a carico di richiedenti asilo e rifugiati a causa dell'ingresso irregolare nel territorio del paese; si tratta di una violazione del diritto a chiedere e beneficiare dell'asilo sancito dall'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani. Ne consegue che non debba essere un reato

---

l'applicazione a rifugiati e migranti), alla pagina <https://www.unhcr.org/uk/publications/brochures/450037d34/rescue-sea-guide-principles-practice-applied-migrants-refugees.html>

<sup>22</sup> Amnesty International, *Lives adrift: Refugees and migrants in peril in the central Mediterranean* (Vite alla deriva: rifugiati e migranti in pericolo nel Mediterraneo centrale), 30 settembre 2014, Indice: EUR 05/006/2014, <https://www.amnesty.org/en/documents/EUR05/006/2014/en/>

<sup>23</sup> Ad esempio, articolo 14 della Convenzione europea sui diritti umani

<sup>24</sup> Risoluzione MSC.155(78), Adozione di emendamenti alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, 1979 I Refworld

<sup>25</sup> Risoluzione MSC.167(78), Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare I Refworld

<sup>26</sup> Cassazione *Sea Watch*: illegittimo l'arresto di Carola Rackete I Sistema Penale I SP

<sup>27</sup> Si vedano i paragrafi 25, 26 e 29 del Rapporto della Relatrice speciale del Consiglio per i diritti umani sulle esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie, *Saving lives is not a crime* (Salvare vite non è reato), A/73/314, 6 agosto 2018, [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/A\\_73\\_42960.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/A_73_42960.pdf)

penale la prestazione di assistenza umanitaria a persone costrette a fare ingresso in un paese in modo irregolare, anche per poter accedere alla protezione.<sup>28</sup>

## USO INAPPROPRIATO DELLA SORVEGLIANZA PER CRIMINALIZZARE DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI

In questo caso, i servizi italiani di intelligence estera e interna hanno preso di mira due difensori dei diritti umani con lo spyware estremamente invasivo Graphite di Paragon, secondo quanto confermato dal Comitato parlamentare italiano per la sicurezza della Repubblica, in due operazioni tra dicembre 2019 e marzo 2020 e di nuovo tra marzo 2020 e maggio 2024, sulla base di presunte motivazioni di sicurezza nazionale, vale a dire durante l'intero periodo del caso Maersk Etienne e delle relative indagini.<sup>29</sup> Da settembre 2024, durante il periodo delle udienze preliminari, tali persone sono state anche nel mirino del software Graphite di Paragon (uno spyware estremamente invasivo, impossibile da sottoporre a verifica indipendente, che accede di nascosto ai dati più intimi e sensibili sul telefono di una persona). Amnesty International osserva l'impossibilità che possa mai rispettare i diritti umani e la necessità che sia messo al bando.

Inoltre, i legali dei difensori dei diritti umani hanno denunciato gravi irregolarità procedurali riguardanti l'oggetto e gli obiettivi delle intercettazioni delle autorità durante le indagini penali. Le conversazioni e le chat tra gli imputati e i loro legali difensori e tra gli imputati e un membro del parlamento sono stati illegittimamente registrate, accanto a scambi con giornalisti e sacerdoti totalmente irrilevanti rispetto all'azione legale. A gennaio, il tribunale ha ordinato la distruzione di tutte le intercettazioni irrilevanti o illecite.

Come nel caso dell'azione legale contro l'equipaggio della *Iuventa*, l'incapacità dello Stato di proteggere i difensori dei diritti umani e il loro ruolo nella società porta con sé l'erosione dei diritti umani di altri gruppi. Il ruolo essenziale dei difensori dei diritti umani è stato riconosciuto da tutti gli Stati nella Dichiarazione del 1998 delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani (A/RES/53/144). La dichiarazione, che enuncia gli obblighi legalmente vincolanti sanciti nei trattati sui diritti umani, prescrive agli Stati di garantire un contesto sicuro e favorevole in cui i difensori possano operare senza timori di ritorsioni. Al contrario, i difensori dei diritti umani, compresi quelli che operano per i diritti delle persone che si spostano, continuano a trovarsi di fronte a sfide collegate inestricabilmente a leggi e politiche sul trattamento e la migrazione applicate alle persone di cui difendono i diritti. Anche se alcune limitazioni al diritto di difendere i diritti umani possono essere giustificate in base al diritto internazionale sui diritti umani, occorre che siano sempre previste dalla legge, necessarie e proporzionate al perseguimento di uno scopo legittimo.<sup>30</sup> Amnesty International nutre la preoccupazione che, come nel caso *Iuventa*, questa soglia non sia stata raggiunta nel caso *Mare Jonio/Maersk Etienne*, come dimostra l'ordine di distruggere le intercettazioni.

## CONCLUSIONI

Secondo il diritto internazionale sui diritti umani, l'Italia è tenuta a garantire ai difensori dei diritti umani la libertà di operare in un contesto sicuro e favorevole e ai comandanti che soccorrono le persone in mare l'assistenza allo sbarco delle persone soccorse nei tempi più brevi possibili in un porto sicuro. L'uso strumentale di norme penali e amministrative per ostacolare le attività delle ONG è illegittimo e deve cessare.

Amnesty International continuerà a monitorare il processo a carico dei difensori dei diritti umani di Mediterranean Saving Humans.

FINE//

---

<sup>28</sup> Amnesty International, Hungary: Crackdown on the Rights of Refugees and Migrants Continues Unabated Amidst European Commission Inaction (La repressione dei diritti di rifugiati e migranti prosegue indisturbata a fronte della latitanza della Commissione europea), 6 luglio 2016, <https://www.amnesty.org/en/documents/eur27/4405/2016/en/>

<sup>29</sup> Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Relazione sull'utilizzo dello spyware «graphite» da parte dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, XIX Legislatura - Camera dei deputati - Documenti "

<sup>30</sup> The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights (I principi di Siracusa sulle disposizioni di limitazione e deroga nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici), Commissione ONU sui diritti umani, 28 settembre 1984, <https://www.refworld.org/docid/4672bc122.html> 18 Rapporto del Relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani, 16 gennaio 2018, UN Doc. A/HRC/37/51 <https://undocs.org/A/HRC/37/51>